

La presente deliberazione viene affissa il 07 OTT. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 501 del 06 OTT. 2009

Oggetto: Tribunale di Benevento- Sez. distaccata di Guardia S. -Ricorso ex art. 669 cpc - Sig. Ricciotti Giuseppe c/ Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno sei del mese di OTTOBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	_____
3) Dr Gianluca . Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



LA GIUNTA

Premesso che con ricorso ex art. 669 cpc notificato il 19.09.09 il sig. Ricciotti Giuseppe conveniva in giudizio questa Amministrazione per risarcimento dei danni a proprietà privata;
Con determina n. 354/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio a mezzo del difensore delle Assicurazioni Cattolica S.p.A garante della predetta tipologia di danni in virtù di polizza n.2106.32.1014;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa dinanzi il Tribunale di Benevento – sez. di Guardia S. con ricorso ex art. 669 cpc notificato il 19.09.09 promosso da Ricciotti Giuseppe c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 354 /09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Affari Legali
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 354/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi il Tribunale di Benevento –sez. di Guardia S. con ricorso ex art. 669 cpc notificato il 19.09.09 promosso da Ricciotti Giuseppe c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

CRISTIANE

1/COPIA

Studio Legale
Barbieri Filomena Di Mezza
Cerreto Sannita

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI

RICORSO EX COMB. DISP.ARTT.688 e 669 BIS C.P.C. e1172 C.C.

22/09/2009
Avv. Luigi Barbieri
Filomena Di Mezza

Per :

Ricciotti Giuseppe, n. a Cerreto Sannita il 30-11-1923, n. c.f.RCCGPP23S30C525P, elett.te dom.to in Cerreto Sannita alla v.Papa Urbano VIII,n.2, presso lo studio dell'Avv.Luigi Barbieri, rapp.to e difeso dall'Avv.Filomena Di Mezza,g.m.a.m.;

Contro :

Provincia di Benevento, in persona del suo legale rapp.te p.t., elett.te dom.to per la carica presso la sede dell'ente in Benvenuto, p.za IV Novembre.

Comune di Cerreto Sannita, in persona del suo legale rapp.te p.t., elett.te dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in Cerreto Sannita nel Palazzo Comunale.

Ritenuto in fatto

I

Il ricorrente è proprietario, oltre che possessore, di un fondo rustico, con annessa casa colonica, in agro di Cerreto Sannita, in località Trocchia, in catasto al fol.10, particella 405 e n. 406 per il fabbricato(doc.1);

detto cespite è ubicato all'altezza dell'incrocio tra la strada provinciale per Cusano M. con la strada comunale "Madonna della Libera" di Cerreto Sannita.

In occasione di recenti episodi atmosferici e meteorologici, che in data 5-7-2009 hanno interessato quasi tutto il territorio del Comune di Cerreto Sannita, il fondo del ricorrente, con la relativa abitazione ha subito notevoli danni, a causa delle carenze e dei difetti delle opere di smaltimento delle acque piovane, che defluiscono sia dalla strada Comunale che da quella Provinciale, che lambiscono la tratta di confine del podere del Signor Ricciotti, ubicato nella parte sinistra della provinciale, con direzione Cusano Mutri.

II

La responsabilità dei danni lamentati dall'esponente è riferibile direttamente agli enti Provincia di Benevento e Comune di Cerreto Sannita, in quanto essi danni non scaturiscono solo dall'improvviso temporale, scatenatosi il 5-7-2009 (che non potrà pertanto essere invocato come agente anomalo sulla funzionalità delle strade); anzi sembrano essere la diretta conseguenza del pessimo stato di realizzazione e di manutenzione delle strade provinciale e comunale.

L'Ente Provincia e il Comune di Cerreto Sannita violano in maniera permanente i doveri mantentivi e di vigilanza, almeno nel tratto di strada in questione.

In particolare, la presunzione di responsabilità per i cennati danni è ravvisabile a carico dello

Ente Provincia per :

la pessima manutenzione della strada provinciale -ove a colpo d'occhio si riscontrano:

- cunette insufficienti e per altro perennemente intasate da terra e sterpaglie,
- deformazione della sede stradale,
- mancanza o interruzione dell'arginello sul ciglio a valle,
- carenza di opere di regimentazione delle acque;

a carico del

Comune di Cerreto Sannita per quanto qui di seguito specificato.

 **Provincia di Benevento**
 AOO: Prot. Generale
 Registro Protocollo Entrata
 Nr.Prot. 0022615 Data 24/09/2009
 Oggetto **RICORSO RICCIOTTI GIUSEPE**
CONTRO PROVINCIA E COME
 Dest. Avvocatura Settore: [...]

V.Papa Urbano VIII,2
82032 Cerreto Sannita
0824-861629-fax 0824-861127
339728845

*Studio Legale
Barbieri, Marrocco Di Mezza
Cerreto Sannita*

In corrispondenza del fabbricato del Riciotti confluisce nella strada provinciale la strada comunale denominata "Madonna della Libera", in discesa verso l'incrocio con pendenza notevole nel tratto interessato dai danni. Vi è ancora, sempre sulla predetta strada comunale "la presenza a monte di un fosso che all'improvviso scompare al piede della scarpata, lasciando che le acque convogliate nei periodi di pioggia si spandano liberamente senza che una qualche forma di regimentazione le convogli in alveo. Vi è inoltre una "catidoia stradale in corrispondenza dell'immissione di uno stradone privato con la strada comunale", esso "può risultare in qualche misura efficace per convogliare le acque dello stradone", ma è certamente "inutile come opera di regimentazione delle acque che insistono sulla strada comunale, sia per la posizione in cui si trova, all'uscita di una curva, sia per la configurazione di una sezione trasversale della strada in pendenza verso il lato opposto, anzicchè verso la cunetta. Per entrambi questi motivi le acque, in occasione di precipitazioni di forte intensità, acquistando per la forte pendenza longitudinale una elevata velocità, non riescono a incanalarsi nella cunetta e quindi a confluire nella catidoia e, spostandosi tumultuosamente verso valle precipitano sulla strada provinciale, ingrossano le acque che scorrono sulla stessa, deviate a loro volta dalla presenza di vegetazione nella cunetta, straripano nei fondi sottostanti in assenza di impedimento efficace a ciglio strada. Appare inadeguata a smaltire la portata delle acque, anche al solo fine di fronteggiare fenomeni atmosferici che siano poco meno che ricorrenti anche se non eccezionali, la sezione del tombino scatolare di attraversamento della strada comunale, per altro parzialmente occluso nel suo sbocco a valle nel pozzetto della strada provinciale" (cfr. perizia di parte per Ing. A. Manganelli, doc.2; la ctp, allegata al presente ricorso ne diviene parte sostanziale e integrante).

In definitiva la presunzione di responsabilità a carico dell'ente Comune va ravvisata nella :

- carenza di opere di regimentazione delle acque;
- per lunghi tratti addirittura sprovvista di cunette;
- errato posizionamento della catidoia, che non consente un efficace convogliamento ed allontanamento delle acque meteoriche;
- inesistente manutenzione del fosso iemale, pressochè colmato da detriti.

Alla luce di tali premesse la dinamica dell'evento dannoso, che va posta a carico solidalmente di entrambi gli enti menzionati, può essere così ricostruita:

l'acqua piovana si riversa con violenza sulla strada provinciale, provenendo dalla strada comunale e dal fosso iemale; si trasforma in alveo torrentizio con il deflusso che viene obbligato verso il ciglio a valle dall'intasamento delle cunette e dalla depressione altimetrica della carreggiata e straripa alla fine nel fondo sottostante del ricorrente, scorrendo lungo la scarpata e scavando profondi solchi, con asportazione di terreno, scalzando piante (viti ed ulivi), distruggendo colture in atto (ortaggi e altro), trasportando, miste a fango, pietre di varia pezzatura e materiali diversi, che deposita a valle sempre nei fondi del Ricciotti e producendo fenomeni di umidità e di condensa alle pareti dell'abitazione del ricorrente.

Vi è da aggiungere, in proposito alla chiamata solidale che si intende intraprendere nei confronti degli enti-custodi in parola, la ulteriore circostanza che già in data 10.06.2005 il Dirigente del Servizio Infrastrutture della Amministrazione Provinciale di Benevento, Ing. Angelo Fuochini, con nota assunta al protocollo n° 7448/05 (doc.3), diffidava il Comune di Cerreto Sannita «con provvedere con urgenza ad adeguare l'innesto della strada comunale sulla provinciale secondo le disposizioni legislative vigenti, provvedendo altresì, a realizzare nella zona di innesto una idonea griglia di raccolta delle acque....>>».

A fronte di tale diffida vi è stata la sostanziale inerzia di entrambe le amministrazioni in indirizzo, il Comune non ha ottemperato alla realizzazione delle opere, perpetrando così una incuria che dura da

circa un quadriennio, mentre, l'Ente Provincia non si è avvalso dei poteri sostitutori <<per l'esecuzione dei lavori in danno>>.

III

Ingenti i danni riportati al ricorrente, sia alle colture che all'abitazione; per la violenza delle acque nel terreno sono stati scavati profondi solchi irregolari, è stato danneggiato in maniera irreversibile l'uliveto, quasi distrutto il vigneto, che il ricorrente cura, con amore e costanza della migliore tradizione contadina, da molti anni ; sono state distrutte le colture in atto di ortaggi e frutta. Di più, l'abitazione ha subito infiltrazioni sin nelle fondamenta, provocando umidità alle pareti interne ed esterne dell'abitato, con ampi strati di condensa, rendendo l'ambiente abitativo insalubre e praticamente igienicamente invivibile; il tutto come rilavabile dalla documentazione fotografica allegata alla perizia di parte.

Secondo una prima stima del tecnico di parte i danni ammontano a circa **€.15.000/00**, somma per la quale si intende procedere per il ristoro in via giudiziale, salva diverso ammontare in aumento o in diminuzione, a seguito di una descrizione più analitica e dettagliata dei medesimi. Tale situazione dannosa verrà perpetrata nel tempo, con notevole aggravio di costi, qualora non si provveda alla rimozione immediata della fonte di pericolo.

Considerato in diritto

IV

Gli enti in parola sono venuti meno agli obblighi della realizzazione conforme a legge delle rispettive strade, segnatamente per carenze e difetti delle opere di smaltimento, ma più ancora agli obblighi manutentivi e di sicurezza ambientale, per incuria e inosservanza degli oneri e degli obblighi di vigilanza, di controllo periodico effettuato con diligenza; obblighi che impongono l'adozione di tutte le misure di ordine tecnico, idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione del bene in parola.

Non potrà essere invocato pertanto la circostanza meteorologica come impulso causale autonomo ed estraneo, rispetto alla sfera di controllo propria dei custodi delle strade e alla condotta omissiva o commissiva a loro addebitabile (cfr.Cass.Civ.,III, 20-2-2006,n.3651).

Infatti la responsabilità presunta per danni da cose in custodia ex art.2051 c.c. è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori e **pertinenze inerti** di una strada, quali le cunette, i fossi, la regimentazione delle acque e tutto quanto utile e necessario per il corretto uso del bene.

V

In vista del promuovendo **giudizio di merito**, volto a quantificare tutti i danni patiti e *patiendi* dal ricorrente, a cagione della persistenza del danno e della necessità di un intervento periodico, teso allo spurgo delle cunette, è necessario provvedere con urgenza alla eliminazione delle cause del danno mediante eliminazione della fonte di pericolo. La stagione autunnale è alle porte, quella invernale è in un futuro imminente; entrambe le fasi sono caratterizzate, nelle nostre zone, da abbondanti piogge e temporali, che si scatenano a seguito della siccità estiva. Pertanto l'evento dannoso è suscettibile di ulteriori ripetizioni e, quindi, nel tempo non può che aggravarsi una situazione che è già insostenibile. Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per la concessione della richiesta tutela cautelare, di cui agli artt.688 c.p.c. e 1172 c.c..

Segnatamente:

il **fumus boni juris**, è ravvisabile nella fondata ragione di ritenere che dalle strade comunali e provinciali sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo al ricorrente , rappresentato dal fenomeno infiltrativo descritto in premessa, che addirittura potrebbe pregiudicare la **stessa staticità del fabbricato** :

il **periculum in mora** deriva dalla circostanza che l'evento dannoso è suscettibile di ulteriori ripetizioni ossia ha natura continuativa e non occasionale, di tal che nel tempo non può che aggravare una situazione già di grave pericolo. Il tempo necessario di un giudizio di cognizione aumenterebbe il pericolo di nuovi danni, che possono ulteriormente alterare la situazione dei luoghi, sia delle strade pubbliche, che delle confinanti proprietà private.

Ogni rimostranza nei confronti degli enti interessati è risultata del tutto vana; la lettera di messa in mora e di definizione dei danni in via stragiudiziale (doc.4), inviata dal difensore del ricorrente ai responsabili dell'evento non ha sortito alcun effetto pratico.

Rendesi pertanto necessario, prima del giudizio civile ordinario per il ristoro dei danni tutti, agire in via cautelare ex artt.688 e 696 bis c.p.c., combinati con l'art.1172 c.c. al fine di rimuovere le fonti di pericolo innanzi indicate.

VI

Competente a conoscere la presente controversia, è l'AGO, nella specie il Tribunale Ordinario di Benevento-Sezione distaccata di Guardia Sanframondi, poiché vertesi in materia di diritti soggettivi, tutelabili in via ordinaria, in quanto :<<il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non può mai avvenire per il solo fatto che parte in causa sia un P.A., ma deve avvenire sulla base della concreta situazione giuridica dedotta in giudizio...>> Corte Cost., 6-7-2004, n.204.

Sulla base di detta premessa rimangono escluse dalla giurisdizione amministrativa le controversie del privato con l'Amministrazione concernenti pretese di diritto comune, inerenti alla tutela del diritto di proprietà, ai rapporti di vicinato e alle azioni di nunciazione; nel caso in esame non è in gioco l'esercizio di una funzione pubblica e perciò *specificamente* dell'amministrazione, bensì una attività, una modalità di esecuzione che non violi le regole poste dalla comune prudenza e dalla tecnica a salvaguardia dei diritti altrui, atteso che in tale ipotesi l'intervento richiesto alla autorità giudiziaria riguarda un'attività meramente materiale, senza interferire nella sfera dei poteri pubblicitari dell'amministrazione (cfr.Cass. Civ.S.U.,18 maggio 1995,n.5474).In altri termini, il rapporto controverso è di natura meramente privatistico, non regolato da norme urbanistiche o da atti amministrativi, bensì da disposizioni civilistiche a tutela del diritto di proprietà.L'applicazione di tali principi si estende in tema di proponibilità contro la P.A. dell'azione di denuncia di danno temuto, ex art.1172 C.C., con il presente ricorso proposta.Vale qui la pena richiamare una pietra miliare in materia di azioni di nunciazione :Cass. Civ. S.U.5-6-1989,n.2692 .

VII

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Sig. Ricciotti Giuseppe, come sopra rapp.to. difeso e dom.to

RICORRE

All'On.le Tribunale di Benevento-Sezione di Guardia Sanframondi, affinché, ai sensi dell'artt.688, 669 bis c.p.c. e 1172 c.c. voglia, previa comparizione personale delle parti, così provvedere:

- ordinare la rimozione delle sterpaglie e dei detriti che intasano le cunette sia sulla strada provinciale che comunale;
- ordinare agli Enti resistenti l'adozione delle opportune misure, e di tutti gli interventi necessari, con le relative opportune cautele, atti ad eliminare le infiltrazioni di acqua piovana, provenienti dalle sovrastanti strade comunali e provinciale, anche con l'apposizione di barriere di scolo e quant'altro utile;

*Studio Legale
Barbieri, Marrocco, Di Mezza
Cerreto Sannita*

- in particolare a realizzare nella zona di innesto tra le due strade una idonea griglia di raccolta delle acque secondo le disposizioni emesse dal Servizio Infrastrutture dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, rimaste disattese;
- ordinare sempre e comunque la rimozione delle fonti di pericolo per eventuali nuovi e abbondanti infiltrazioni di acque piovane, con tracimazioni di liquami e altro materiale nei fondi e nella proprietà del ricorrente;
- il tutto come indicato dal tecnico di parte, o dal consulente tecnico di ufficio, laddove si riterrà necessario disporre la nomina; ovvero dal Servizio Infrastrutture dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, secondo la più volte richiamata determina del 10-6-2005, prot. N.7448/05;
- indicare il termine per la notifica alle parti del ricorso e dell'emittendo provvedimento, disponendo il conferimento dell'incarico e il giuramento del CTU nella medesima udienza, ai sensi del rinnovellato art.191 e ss., c.p.c., fissando contestualmente la data di inizio delle operazioni peritali.

Si produce :

1. attestato di proprietà e di possesso;
2. ctp per ing. A.Manganelli di Cerreto Sannita;
3. Comunicazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture della Amministrazione Provinciale di Benevento, Ing. Angelo Fuochini, con nota assunta al protocollo n° 7448/05 del 10-6-2005
4. lettera raccomandata a.r. di diffida, messa in mora e richiesta di conciliazione stragiudiziale, rimasta inevasa.

Ai fini fiscali la presente controversia non supera la somma di €.15.000/00

Cerreto Sannita li 9-9-2009

Avv. Luigi Barbieri

Avv. Filomena Di Mezza



MANDATO

Egr. Avv. ti *Luigi Borbiaci e Filomena Di Natta*

Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel procedimento instaurato con il presente atto, conferendoVi ogni facoltà di legge.

In particolare, Vi delego a rappresentarci e difenderci nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamata in causa e/o garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive.

Espressamente Vi conferiamo la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli nel nostro interesse e nel nostro nome. Potrete nominare avvocati e procuratori, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta a Voi e /o in Vostra sostituzione, con gli stessi poteri a voi conferiti. Il presente mandato viene, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione.

Riteniamo per rato e fermo il Vs. operato, ed eleggo domicilio nel Vostro studio in Cerreto Sannita (BN) alla Via Papa Urbano VIII, 2.

Vi autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Cerreto Sannita, li *9.9.09*

Di Natta Giuseppe

Tale i

PSG



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZ. DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI

IL G.U.

- LETTO il ricorso che precede;
- RITENUTA la necessità di instaurare il contraddittorio;
- *Ritenute le merito di andare letto;*

presente il sig. CONCETTO LANZOTTI e — F I S S A

✓ *la personale comparizione delle parti* ^{*e del sig.*} *udienza del* 1/10/2008

MANDA al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente provvedimento entro
il 24/9/2008 *ad alle Callone e essere el etc.*

Guardia Sanframondi li, 16/9/2008

IL GIUDICE
(dr. Massimiliano RAZZANO)

Depositata in cancelleria il 16 SET. 2009

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI

E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
17 SET. 2009
 Guardia Sanframondi, li
 Il cancelliere



Relato di notifica.

Il sottoscritto l'Avv. Borkieri sost. uff. fin del tribunale di Benevento - Sezione di Guardia S. di ho notificato copie di quanto sopra e:

1) Comune di Ceneto S. in persona del suo legale rappresentante eletto davanti per la causa presso la sede dell'Ente in Ceneto S. Palazzo Comunale

2) Comune di Benevento in persona del suo legale rappresentante eletto davanti per la causa presso la sede dell'Ente in Benevento Palazzo Costello

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRANCESCO
UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI E PRO...

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

richiesta con il...
copia del...
a mezzo...

Guardia Sanfranc...

9 SET 2005

...udiziarie
...lontano

[Signature]